



Ministero della solidarietà sociale

Partenza - Roma, 08/03/2007
Prot. 23 / II / 0001146 / 06.01



Ministero della Solidarietà Sociale

Direzione Generale dell'Immigrazione
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
tel. 06-36754780 fax 06-36754769
dgimmigrazione@solidarietasociale.gov.it

invio a mezzo fax

Allegati: 1

CIRCOLARE N. 6/2007

Oggetto: D.P.C.M. del 09.01.2007 concernente
“Programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso per lavoratori stagionali
extracomunitari e dei lavoratori extracomunitari
formati all’estero nel territorio dello Stato
italiano per l’anno 2007

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle
Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff. Lavoro – Isp. Lavoro
Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Servizio per il Lavoro
Trieste

Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro – Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

e, p.c.

Agli Assessorati Regionali al Lavoro
Loro Sedi

Al Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
D.G.I.E.P.M. – Uff. VI Centro Visti
Roma

Al Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
– Direz. C.le dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere –
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
– Direz. C.le per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo –
Roma

All’INPS – Direzione Generale
Roma

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.03.2007 – serie generale n. 59 – sarà pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.01.2007, concernente “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello Stato per l’anno 2007”.

Come anticipazione delle quote massime di lavoratori extracomunitari per l’anno 2007, tale decreto autorizza (articolo 1) l’ingresso di 80.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale e (articolo 2) l’ingresso di 2.000 lavoratori extracomunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel Paese di origine ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni).

L’ingresso di 80.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale riguarda:

- cittadini di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
- cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- cittadini titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006.

L’ingresso di 2.000 lavoratori extracomunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione disciplinato dall’articolo 34 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004), riguarda unicamente le assunzioni per lavoro subordinato non stagionale. Al riguardo, si rimanda a quanto disposto dal decreto del 22.03.2006, recante “Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d’origine dei cittadini extracomunitari”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11.07.2006 – serie generale n. 159.

Modalità di attuazione

Le modalità di attuazione del D.P.C.M. del 09.01.2007 corrispondono a quelle stabilite nella circolare n. 9/07 diramata in data 07.03.2007 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.

Come da comunicato stampa del Ministero dell’Interno in data 08.03.2007, le richieste di nulla osta al lavoro possono essere presentate a partire dal 12.03.2007.

Al riguardo, si segnala che per le richieste di nulla osta al lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari stagionali occorre utilizzare il modello 07-STAG; mentre per le richieste di nulla osta al lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari che abbiano completato i corsi di istruzione e formazione all’estero ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione occorre utilizzare il modello B-PS.

La modulistica è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno www.interno.it (voce: sportello immigrazione > modulistica dello sportello unico immigrazione) e sul sito del Ministero della Solidarietà Sociale www.solidarietasociale.gov.it (voce: immigrazione > modulistica dello sportello unico immigrazione).

Le associazioni di categoria possono presentare le richieste per conto dei loro iscritti via internet mediante l’accesso alla procedura telematica messo a disposizione dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.

Lavoratori stagionali extracomunitari

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, delle consultazioni con le associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore agricolo e nel settore turistico-alberghiero, delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2006, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso tra Regioni e Province Autonome come da tabella allegata (cfr. Allegato 1).

Le Direzioni Regionali del Lavoro assegnatarie delle quote provvedono attraverso il SILEN ad attribuire le quote alle Direzioni Provinciali del Lavoro, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Come da prassi consolidata per l'applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, di fronte a fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione le Direzioni Provinciali del Lavoro provvedono a trasmettere richiesta di ulteriori quote alle Direzioni Regionali del Lavoro. Nel caso in cui fosse possibile una nuova assegnazione oppure una re-distribuzione territoriale delle quote a livello regionale le Direzioni Regionali del Lavoro provvedono direttamente all'ulteriore assegnazione di quote in favore delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Nel caso in cui invece non vi fosse una disponibilità di quote a livello regionale, per mettere in condizione le Direzioni Provinciali del Lavoro di dare comunque riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione le Direzioni Regionali del Lavoro provvedono a richiedere a questa Direzione Generale dell'Immigrazione ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale.


Lavoratori formati all'estero

Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari non stagionali che abbiano completato corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico sull'immigrazione, si comunica che le quote stabilite dal D.P.C.M. del 09.01.2007 non vengono ripartite a livello territoriale, bensì – come già avvenuto nell'anno 2006 con riferimento ai progetti speciali – restano disponibili presso questa Direzione Generale dell'Immigrazione.

Per le richieste di nulla osta al lavoro inviate agli sportelli unici per l'immigrazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, le Direzioni Provinciali del Lavoro – tramite le Direzioni Regionali del Lavoro – sottopongono a questa Direzione Generale dell'Immigrazione l'esigenza di quote per il rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Una volta effettuati gli opportuni riscontri – sulla base delle comunicazioni relative alla conclusione dei programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine dei lavoratori extracomunitari e sui nominativi dei partecipanti, trasmesse dalle Regioni a questa Direzione Generale dell'Immigrazione – verranno assegnate alle Direzioni Regionali del Lavoro le quote da destinare alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Il Direttore Generale
Giuseppe Maurizio Silveri



*Ministero della Solidarietà Sociale***Direzione Generale dell'Immigrazione**

Ripartizione territoriale delle quote di lavoratori stagionali extracomunitari (*)

Regioni e Province Autonome	Quote
Valle d'Aosta	200
Piemonte	5.500
Lombardia	2.000
Provincia Autonoma di Trento	3.000
Provincia Autonoma di Bolzano	2.000
Veneto	10.500
Friuli Venezia Giulia	1.000
Liguria	800
Emilia Romagna	14.000
Toscana	4.000
Marche	1.500
Umbria	1.000
Lazio	6.000
Abruzzo	3.500
Molise	500
Campania	8.000
Puglia	6.000
Basilicata	1.000
Calabria	3.000
Sicilia	3.500
Sardegna	1.000
Totale	78.000

*) Le quote rimanenti (2.000 unità) restano disponibili presso questa Direzione Generale dell'Immigrazione per essere ripartite successivamente in base ad ulteriori fabbisogni territoriali.